



COMUNE DI SATRIANO

88060 (PROVINCIA DI CATANZARO)



REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.06.2009

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1

1. Il presente regolamento nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità disciplina le fasi dell'assegnazione della onomastica stradale e della numerazione civica.

Art. 2

1. Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettono la immediata applicazione senza far luogo a delibere di adattamento.

Art. 3

1. Definizioni:

- **Toponomastica** = Studio scientifico dei nomi di luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.
- **Onomastica** = studio dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area.
- **Topografia** = Rappresentazione grafica su di un piano di una determinata zona di terreno.
- **Area di circolazione** = Suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

2. Normativa di riferimento:

Legge 24.12.1954 n. 1228 artt. 9-10; Dp.r. 30.05.1989 n. 223 artt. Dal 38 al 45; Circolari del Ministero dell'interno e circolari I.S.T.A.T. che partono dal 1951 con le "istruzioni per l'ordinamento ecografico", riprese e definite nella pubblicazione "metodi e norme" serie B n. 29 anno 1992 nonché alle norme emanate in sede di censimento 2001 dettano norme di attuazione in questa materia.

Art. 4

E' istituita la Commissione consultiva Toponomastica (CCT) che, previa istruttoria proposta dagli uffici competenti esprime parere in ordine:

1. richieste di intitolazione (o proposte d'ufficio) per quanto concerne gli spazi di aree da intitolare;
2. preferenza da accordare fra più toponimi, eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area;
3. iscrizioni commemorative da apporre a iniziativa di privati, o Enti diversi dal Comune di Satriano, all'esterno di edifici ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico; iscrizioni lapidarie da apporre per iniziative a cura e spese del Comune di Satriano. Chi propone le iscrizioni commemorative deve presentare uno specifico progetto ed acquisire l'eventuale autorizzazione del proprietario

dell'immobile interessato e la copertura finanziaria per la predisposizione e messa in opera dello stesso. Nel caso la CCT ravvisi l'opportunità di ricordare in modo significativo personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici o luoghi particolari, la stessa ha facoltà di proporre all'Amministrazione Comunale l'apposizione di determinate iscrizioni commemorative.

4. La commissione è composta dal responsabile area amministrativa, dal responsabile area tecnico-manutentiva e dal responsabile dell'area di Polizia municipale che hanno compiti di supporto tecnico-amministrativo. Il consiglio comunale nomina quattro consiglieri comunali di cui due di espressione della maggioranza e due della minoranza. Partecipa alle sedute il Sindaco o suo delegato. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Per la partecipazione alla commissione non sarà erogato alcun compenso o gettone di presenza.

TITOLO II TOPONOMASTICA

Art. 5

1. E' compito dell'Ufficiale di anagrafe, su segnalazione degli Ufficio Tecnico che in caso di costruzione di nuova strada o di modifiche di quelle esistenti, studiare e proporre all'esame della Giunta Comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223.

Art. 6

1. L'onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone territoriali ben definite.

Art. 7

1. L'Ufficio Tecnico del Comune provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.

Art. 8

1. Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline; le dimensioni di quelle a muro devono essere di almeno cm. 40 x cm. 30 (h), di quelle a bandiera su paline di almeno cm. 80 x cm 20 (h).

Art. 9

1. Si deve evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi insediate, e comunque sempre nel rispetto di quanto disposto in materia dal R.D.L. 10.05.1923 N. 1158, e dalla legge 23.06.1927, n. 1188.

Art. 10

1. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione sulla targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente (ART. 41 d.p.r. 223/1989 art. 41).

Art. 11

1. Le targhe (in travertino) vanno poste, all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione, ad una altezza minima di mt. 2,00 dal suolo.

Art. 12

1. Non si può dare la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (via, largo e vicolo) onde eliminare possibili confusioni (es. via Mazzini, largo Mazzini e vicolo Mazzini) art. 41, comma 3 D.P.R. 223/1989.

Art. 13

1. Non si possono attribuire nomi di personaggi deceduti da meno di 10 anni, salvo casi eccezionali debitamente autorizzati dalla commissione Prefettizia (L. 1188/1927-MIACEL N. 18/1992).

TITOLO III NUMERAZIONE CIVICA ED INTERNI

Art. 14

1. La numerazione civica e gli interni sono realizzati seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT:

- a) Nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli ...) a partire dall'inizio, stabilito dalla delibera della Giunta di assegnazione dell'onomastica, con i numeri in successione naturale. I numeri pari sono collocati a destra, i dispari a sinistra;
- b) Nelle aree di circolazione a sviluppo poligonali (piazze, cortili pubblici) la numerazione è progressiva ed ha inizio alla sinistra di chi entra dall'accesso principale;
- c) Nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato perché non ne sono stati ancora costruiti dall'altro la numerazione deve essere solo dispari o pari a secondo dei casi; ove vi sia impossibilità permanente di costruirvene la numerazione potrà essere unica e progressiva;
- d) Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazza e simili, devono essere riservati numeri civici per i futuri accessi;

- e) Per le rientranze di tratti viari o per corti pubbliche si procederà nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada (il verso da sinistra verso destra per un osservatore che dia le spalle all'area di circolazione);
- f) Fuori dei centri abitati è necessario lasciare disponibili alcuni numeri civici, in proporzione alla distanza dei fabbricati esistenti, al fine di consentire una successiva numerazione per gli edifici di futura nuova costruzione;
- g) A seguito dell'apertura di un nuovo accesso tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede seguito da lettera alfabetica in ordine progressivo;
- h) Nel caso in cui non sia possibile applicare la metodologia sopradescritta, in quanto non risultano disponibili numeri civici, sarà necessario procedere alla rinumerazione parziale o completa dell'area di circolazione;
- i) I numeri civici esterni sono posti in alto a destra di ciascun ingresso sia principale che secondario, ad una altezza di mt 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancellazioni recinzioni e simili.
- j) La numerazione interna di unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi ...) a cui non si possa accedere dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne, sarà costituita da numeri arabi la cui attribuzione seguirà il verso da sinistra verso destra per chi entra dall'accesso principale. Se si accede dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto seguendo il verso da sinistra verso destra in ciascun pianerottolo. Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.

Art. 15

1. La targhetta del numero civico esterno deve avere le seguenti caratteristiche:
 - targhetta in travertino di forma ottagonale di cm. 18 x cm 13 (h) con scritta intarsiata;
 - La targhetta deve riportare intarsiati: in alto la scritta "Comune di Satriano" e al centro il numero;
 - I numeri civici interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Il numero di colore scuro è posto su un fondo chiaro. Deve riportare il numero interno indicato e deve essere posto in alto a destra di ciascun accesso;
 - I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di apporre a proprie spese il numero interno.

Art. 16

1. Il costo della targhetta per il numero civico esterno è indicato dalla Giunta Comunale a seguito di espletamento di gara di fornitura ed è posto a carico del proprietario dell'immobile.
2. La fornitura e posa in opera del numero civico interno è interamente a carico del proprietario dell'immobile.
3. Qualora il proprietario non provveda nei modi indicati ai precedenti commi provvede direttamente il Comune addebitando il costo all'inadempiente.

4. Nel caso in cui la procedura di revisione della numerazione civica dipendano da motivazioni imposte dall'Amministrazione Comunale, le spese relative alle targhette sono a carico del Comune.

Art. 17

1. L'indicazione del numero civico e della numerazione interna deve essere richiesta secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 all'atto della presentazione della domanda (secondo lo schema allegato al presente regolamento) di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario o/e costruttore, della quale costituisce requisito di procedibilità; pertanto, la richiesta del numero civico è da ritenersi come parte integrante del procedimento amministrativo di edificabilità o comunque di modifica di immobili già edificati che a seguito di interventi edilizi vedono modificati anche gli accessi alle unità immobiliari. Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria scala 1 a 500 nonché indicati i dati catastali, con la fotocopia della pianta e la ricevuta del versamento dei diritti di sopralluogo stabiliti dal tariffario dell'Ufficio Tecnico comunale oltre al costo delle mattonelle e delle spese di messa in opera, qualora non vi provveda direttamente il proprietario o/e costruttore.

Art. 18

1. L'ufficio Tecnico dopo il sopralluogo comunica all'ufficiale di Anagrafe la conclusione del procedimento. L'ufficiale d'anagrafe assegna il numero civico e lo comunica all'interessato.

Art. 19

1. Le spese per l'onomastica stradale sono a carico del Comune.

TITOLO IV SANZIONI E VIGILANZA

Art. 20

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 129,00 (art. 11 L. 24/12/1954 n. 1228) nella misura indicata nella seguente TABELLA:

Tipo di infrazione	Sanzione prevista
- Attribuzione abusiva di numero civico	Da €25,00 a €129,00 pag. in misura ridotta €43,00
- Mancata richiesta di attribuzione di numero civico	Da €25,00 a €75,00 pag. misura ridotta €25,00
- Mancata esposizione della targhetta	Da €25,00 a €75,00 Pag. in forma ridotta €25,00;
- Apposizione di targhetta non regolamentare	Da €25,00 a €75,00

Pag. in misura ridotta € 25,00;

- Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhette relative alla numerazione civica

Da €25,00 a €129,00

pag. in misura ridotta € 43,00.

E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.

2. Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento sono tenuti dagli addetti all'area di Polizia Municipale.

3. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'art. 13 della L. 689/81. Le sanzioni previste al comma 1 sono comminate dagli organi di Vigilanza sopraindicati.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

1. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura. E' altresì obbligo dei proprietari procedere alla sostituzione dei numeri civici quando questi risulteranno deteriorati.

Art. 22

E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'indicazione ed all'apposizione della numerazione interna (art. 10 ultimo comma legge 1228/54).

Art. 23

Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica in stretta conoscenza con le direttive dell'ISTAT.

Allegato 1 fax schema di domanda

All'ufficio anagrafe
All'ufficio Tecnico
Comune di -----

Oggetto: richiesta attribuzione numero civico.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, residente a _____ in via _____ n. _____ nella sua qualità di proprietario dell'immobile ubicato in _____, Via _____ tra il numero civico _____ ed il numero civico _____

CHIEDE

L'attribuzione del numero civico, comprensivo dell'eventuale numero interno, relativo all'unità immobiliare sopra descritta e censita al catasto dei fabbricati con foglio n. _____, mappale n. _____, particella _____ di cui alla concessione n. _____ del _____. A tal fine dichiara di conoscere ed accettare incondizionatamente le norme contenute nel regolamento toponomastica e numerazione civica e comunica che per la messa in opera del numero civico:

- Provvederà personalmente a proprie spese;
- Provvederà il Comune;

Comunico il n. tel. _____ e chiedo che le comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo _____.

In fede

Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria scala 1 a 500, ricevuta del versamento dei diritti di sopralluogo stabiliti dal tariffario dell'Ufficio Tecnico comunale copia del documento di riconoscimento in corso di validità. Ricevuta di versamento per il costo della traghetta e delle spese di messa in opera qualora non vi provveda direttamente il proprietario o/e costruttore.

Autorizzo ai sensi della legge 196/2003, l'amministrazione Comunale di Satriano a detenere e trattare i dati personali, mediante strumenti manuali ed informatici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi

Lì-----

in fede
